

## Autocertificazione

**È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali.**

Nel fare questo il cittadino si sostituisce all'Amministrazione competente al rilascio del certificato e compie una dichiarazione (assumendosene la responsabilità) cui la legge attribuisce lo stesso valore del certificato sostituito. L'autocertificazione può sostituire i certificati ed i documenti richiesti dalle Amministrazioni Pubbliche e dai Gestori di Pubblici Servizi, che sono tenuti ad accettarla. Nel rapporto tra privati invece il riconoscimento della validità dell'autocertificazione resta a discrezione di chi richiede il certificato o il documento. L'Amministrazione Pubblica non può in nessun caso sospendere o ritardare i tempi di inizio di un procedimento per la verifica d'ufficio di quanto dichiarato dal cittadino in un'autocertificazione. Sono rimasti pochi i casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati, ad esempio: per contrarre matrimonio, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, per gli atti da trasmettere all'estero. L'autocertificazione non è ammessa inoltre per certificati medico - sanitari, veterinari, di origine, di conformità UE, marchi e brevetti.

**Si possono sostituire con l'autocertificazione i seguenti certificati:**

*(art. 46 D.Lgs 445/2000)*

data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231; qualità di vivente a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

**Soggetti che possono avvalersi dell'autocertificazione:**

Possono autocertificare tutti i cittadini maggiorenni italiani o appartenenti alla Unione Europea, oppure non appartenenti all'Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

La dichiarazione autocertificatoria per i minori deve essere fatta e sottoscritta dal genitore o da chi esercita la patria potestà.

Nel caso di persona interdetta, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal tutore, mentre l'inabilitato ed il minore emancipato (minore ultrasedicenne che abbia contratto matrimonio) possono firmare l'autocertificazione assistiti dal curatore.

**Documentazione da presentare:**

L'autocertificazione può essere redatta in carta libera su di un foglio dove l'interessato dichiara stati personali, ed appone la propria firma senza autentica né bollo, oppure utilizzando appositi modelli messi a disposizione dall'Amministrazione. La normativa stabilisce inoltre che per i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento valido, purché contenente dati aggiornati. È possibile inviare l'autocertificazione per via telematica, posta, fax oppure farla consegnare agli sportelli delle amministrazioni pubbliche da altri (in questi ultimi casi va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore). L'autocertificazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

**Notizie utili:**

L'Amministrazione Pubblica può provvedere d'ufficio all'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. Il rilascio di dichiarazioni false o l'esibizione di un documento contenente dati non corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso ed è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.RR. 445 del 2/12/2000).

**Modulistica:** Disponibile presso l'Ufficio Anagrafe, oppure disponibile sul sito internet del Comune nella sezione relativa all'ufficio [Anagrafe e Stato Civile](#).

